



COMUNE DI SELVINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26 DEL 21.03.2024

Sommario

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro	3
Art. 4- Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	4
Art. 5- Centrali di committenza	4
Art. 6- Quota del 20%	4
Art. 7 - Graduazione della misura incentivante per i lavori.....	4
Art. 8 - Disciplina delle varianti.....	5
Art. 9 - Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per i lavori ...	5
Art. 10- Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture.....	5
Art. 11- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	6
Art. 12- Principi in materia di valutazione.....	6
Art. 13-Attività articolate e singole.....	7
Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	7
Art. 15- Liquidazione dell'incentivo.....	8
Art. 16 - Informazione	8

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è **costituita da una somma non superiore al 2%**, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascun affidamento è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, a cui si rinvia.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
3. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. Con determinazione del Responsabile competente viene individuata la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario degli incentivi riferiti alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Con la determinazione viene anche perfezionato l'impegno di spesa a copertura degli incentivi quantificati. La determinazione potrebbe essere unificata alla determinazione a contrarre, di aggiudicazione, in caso di affidamento diretto, o qualsiasi altro atto caratterizzante la fase iniziale della procedura.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte, anche in fase rendicontativa. Nella relativa determinazione è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. I collaboratori tecnici o amministrativi

sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dai successivi artt. 9 e 11.

Art. 4 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 5 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del comune le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 6 - Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 1. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 2. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 15;
 3. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno del Comune, escluso l'eventuale incentivo da corrispondere al personale della centrale di committenza.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione del Comune, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante per i lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- Per opere e lavori di importo fino a € 1.000.000,00:	2,00 %
- Per opere e lavori di importo compreso da € 1.000.001,00 a € 2.500.000,00	1,80 %
- Per opere e lavori di importo superiori a € 2.500.000,00	1,50 %

Art. 8 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è aggiornato tenendo conto delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9 - Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per i lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, pari complessivamente all'80% dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 7, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ AFFIDATA	INCARICATO UNICO
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	50%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e fattibilità tecnica ed economica	2,5%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione lavori	2,5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	15%
Direzione dei lavori	10%
Totali	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali di incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Non sono invece considerate e non sono utilizzate ai fini della riparametrazione le attività non effettuate dal personale in quanto affidate all'esterno.
4. La percentuale da attribuire ai collaboratori e/o diversi incaricati è stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e in ogni caso, è individuata in un minimo del 20% sulla fase.

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante per servizi e forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

- Per servizi e forniture di importo fino a € 140.000,00 2,00 %
- Per servizi e forniture di importo compreso da € 140.001,00 a € 500.000,00 1,80 %
- Per servizi e forniture di importo compreso da € 500.001,00 a € 1.000.000,00 1,60 %
- Per servizi e forniture di importo superiori a € 1.000.001,00 1,50 %

Gli incentivi per la realizzazione di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ AFFIDATA	INCARICATO UNICO
Responsabile programmazione forniture e servizi	5%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto	50%
Redazione del progetto (livello unico)	5%
Redazione relazione art. 14 co. 3 D.lgs. n. 201/2022	10%
Predisposizione dei documenti di gara	20%
Direzione dell'esecuzione	10%
Totali	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali di incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Non sono invece considerate e non sono utilizzate ai fini della riparametrazione, le attività non effettuate dal personale in quanto affidate all'esterno.
4. La percentuale da attribuire ai collaboratori e/o diversi incaricati è stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e in ogni caso, è stabilita in un minimo del 20% sulla fase.

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;

- d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura. Nel rispetto del principio del risultato, la disposizione di cui al primo periodo non si applica qualora la mancata realizzazione o la mancata acquisizione sia stata determinata da fatti ascrivibili ai dipendenti interessati dagli incentivi.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 15.

Art. 13 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Il Responsabile di Settore, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività oggetto di incentivo.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi assegnati ai sensi dell'art. 3 comma 3, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, le riduzioni indicate si cumulano tra di loro.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del codice.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 120 del Codice per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e a tali dipendenti non spetta alcun compenso.

8. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti. Il Responsabile di settore valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.
9. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
10. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con determinazione del Responsabile del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.
11. La somma che residua costituisce economia.

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura e delle attestazioni di cui all'art. 12.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone **una scheda riassuntiva dell'opera con evidenza per ciascun dipendente** assegnatario delle singole attività dei seguenti elementi:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
 - La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 16 - Informazione

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.